

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente la prevenzione dei danni ambientali mediante azioni nel settore dell'istruzione e della formazione

COM(88) 202 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 maggio 1988)

(88/C 197/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata, tra l'altro, sul principio dell'azione preventiva;

considerando che, a questo fine, l'istruzione e la formazione hanno un ruolo importante da svolgere; che il loro obiettivo in materia ambientale è infatti quello di sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi esistenti e alle soluzioni possibili in questo campo, nonché di orientare il comportamento di ciascun individuo verso una maggiore attenzione alle esigenze dell'ambiente;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽¹⁾, 1977 ⁽²⁾, 1983 ⁽³⁾ e 1987 ⁽⁴⁾ sottolineano l'importanza di un'accresciuta sensibilizzazione dell'opinione pubblica mediante azioni appropriate nel settore educativo;

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre

1987 ⁽⁴⁾, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, sostiene l'opportunità di concentrare l'azione comunitaria in taluni settori prioritari, nel rispetto delle competenze della Comunità e degli Stati membri, e chiede, in questo contesto, un rinnovato impegno a promuovere l'istruzione e la formazione in materia ambientale in appropriata sede;

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, recante un programma d'azione in materia d'istruzione ⁽⁵⁾ prevede varie azioni intese a realizzare l'equiparazione tra i sistemi didattici nazionali, nonché a promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore;

considerando che, vista la diversità dei sistemi d'istruzione degli Stati membri, è opportuno stabilire taluni principi generali, la cui applicazione sarà affidata alle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che è necessario promuovere, in particolare, l'osservanza di tali principi a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione (scuola materna, elementare, secondaria e superiore);

considerando che gli Stati membri devono altresì provvedere alla formazione di un numero sufficiente di esperti in materia ambientale, onde sopperire al crescente fabbisogno delle imprese e delle amministrazioni, nonché al fine di contribuire all'effettiva realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale;

considerando che, a complemento delle azioni da realizzarsi sul piano nazionale, le istituzioni comunitarie dovrebbero attuare misure volte a promuovere il raffronto e la trasmissione delle esperienze effettuate a livello nazionale, nonché ad incoraggiare l'esame degli aspetti specificamente europei e ad integrare l'ambiente nei programmi comunitari concernenti l'istruzione e la formazione,

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983.

⁽⁴⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1983.

⁽⁵⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. C 38 del 9. 2. 1976.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La protezione dell'ambiente richiede una maggiore sensibilizzazione dei cittadini ai problemi esistenti in questo settore e alle possibili soluzioni.

2. Ai fini della realizzazione di questo obiettivo, deve essere favorita, in particolare, una presa di coscienza riguardo ai seguenti elementi:

- l'ambiente in quanto patrimonio comune a tutta l'umanità;
- l'equilibrio ecologico e l'importanza del suo mantenimento;
- il diritto al godimento di un ambiente non inquinato;
- la necessità di garantire un'utilizzazione razionale delle risorse naturali;
- gli effetti delle attività umane sull'ambiente, su scala locale, nazionale e planetaria;
- il contributo che ogni individuo può recare con il suo comportamento, in particolare in veste di consumatore, alla salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 2

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli elementi definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 1 siano integrati, a tutti i livelli, nell'istruzione generale e nella formazione professionale (compresa quella riservata agli adulti), in collaborazione con gli enti locali e, se del caso, con i genitori degli studenti.

A questo fine, le autorità competenti degli Stati membri:

- prendono in considerazione i suddetti elementi in sede di elaborazione dei programmi d'insegnamento delle discipline corrispondenti, nonché nell'organizzazione dei corsi interdisciplinari;
- predispongono attività parascolastiche destinate a comprovare le conoscenze teoriche acquisite in materia ambientale;

— adottano le misure necessarie per ampliare le conoscenze degli insegnanti nel quadro della loro formazione propedeutica e permanente, nonché per favorirne il perfezionamento attraverso esperienze pilota e progetti di ricerca;

— intraprendono azioni concrete per mettere a disposizione dei docenti e degli studenti il materiale didattico appropriato.

2. Gli Stati membri promuovono altresì la formazione di specialisti nelle varie discipline connesse con l'ambiente, mediante l'inserimento dei temi ecologici nei programmi di formazione avanzata. Un simile inserimento viene incoraggiato anche nel settore della formazione professionale e in quello dell'istruzione universitaria, onde orientare il comportamento dei futuri professionisti verso la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

3. Al fine di garantire un'integrazione ottimale delle azioni contemplate nei due paragrafi precedenti nell'ambito delle strutture e degli orientamenti pedagogici dei vari sistemi d'istruzione e di formazione professionale, le autorità competenti di ciascuno Stato membro elaborano un programma recante le modalità di attuazione dell'obiettivo enunciato nell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Detta programmazione deve tener conto, in particolare, del fatto che l'istruzione e la formazione professionale in materia ambientale rientrano in uno schema d'insegnamento interdisciplinare, che abbraccia in egual misura la sfera delle scienze naturali e quella delle scienze umane.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro e non oltre il 1° aprile 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente l'attuazione della presente decisione entro il 1° luglio 1992.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.